

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Giovedì 25 settembre 2008**

**alle ore 10**

**61<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Interpellanza e interrogazioni** (*testi allegati*).

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMEN-  
TO, SULLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE  
STATUTARIA DELLA REGIONE SARDEGNA**

(2-00021 *p. a.*) (21 luglio 2008)

GASPARRI, MASSIDDA, PISANU, DELOGU, SANCIU, SALTAMARTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri per i rapporti con le Regioni e dell'interno.* – Premesso che:

lo Statuto speciale della Regione Sardegna, emanato con legge costituzionale n. 3 del 1948, all'art. 15, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2001, recita: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche»;

nel predetto art. 15, comma 4, è espressamente affermato che: «La legge regionale è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi»;

il 7 marzo 2007 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la «legge statutaria» ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale;

su tale atto 19 Consiglieri hanno formalizzato la richiesta per indire il *referendum* di tipo confermativo, svoltosi nell'ottobre successivo: tra i partecipanti al voto, sette cittadini su dieci si erano espressi contro l'approvazione della legge statutaria che avrebbe dovuto, invece, essere suffragata dalla maggioranza dei voti validi;

la Corte d'appello di Cagliari, con pronuncia del 30 giugno 2008, dichiarava non valida la consultazione referendaria per il mancato raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto;

contestualmente, la Corte d'appello di Cagliari, in sede di procedimento di verifica dei risultati del *referendum*, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale: i dubbi di incostituzionalità erano prospettati in riferimento sia all'art. 108 della Costituzione che al-

l'art. 15 della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale della Regione Sardegna);

con la sentenza n. 164 del 2008 la Corte costituzionale, senza entrare nel merito, si è pronunciata sulla questione sollevata in riferimento all'art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie), nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 1957 (Norme in materia di referendum popolare regionale), dichiarando l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Cagliari per mancanza di legittimazione del giudice *a quo*;

il 10 luglio 2008 il Presidente della Regione ha comunque promulgato la legge statutaria;

considerato che:

il mancato raggiungimento del *quorum* non può essere ritenuto equivalente all'approvazione da parte del corpo elettorale, dal momento che detta approvazione costituisce un elemento essenziale del procedimento;

mancando i presupposti di validità necessari per la convalida della misura adottata dal Consiglio regionale della Sardegna, l'atto di promulgazione della legge regionale statutaria del Presidente della Giunta regionale non appare suffragato da sufficienti elementi giuridici e costituzionali, ed anzi prefigurerebbe una palese violazione di norme di rango costituzionale,

si chiede di sapere se il Governo intenda avvalersi dei suoi poteri per promuovere dinanzi la Corte costituzionale un giudizio finalizzato ad una dichiarazione di incostituzionalità della legge statutaria promulgata.

## INTERROGAZIONE SUL FENOMENO DENOMINATO IDOSER

(3-00123) (8 luglio 2008)

LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA. – *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza (GAT) sta da tempo indagando sul fenomeno denominato «iDoser» consistente in *file* audio scaricabili inizialmente in modo gratuito, attraverso siti *web* e *forum* telematici, che garantirebbero all'utente collegato emozioni simili a quelle delle droghe;

come riferisce il comunicato dei GAT, le onde, ricomprese tra 3 e 30 hertz, sono in grado di sollecitare in maniera intensa l'attività cerebrale di chi le percepisce, innescando le reazioni più diverse, in modo simile alle droghe;

si tratta in tali casi di frequenze su cui lavora il cervello umano, quali le onde alfa che vanno da 7 a 13 hertz, che hanno un potenziale effetto rilassante. Altre frequenze, invece, ottengono l'effetto opposto, cioè euforizzante o eccitante;

come riportato dalla nota degli 007 informatici delle Fiamme gialle il fenomeno vanta migliaia di appassionati, specialmente tra i giovani, che attraverso la rete discutono, si scambiano impressioni e si consigliano su modalità e tecniche di somministrazione;

il potenziale di diffusione dell'iDoser è enorme, perché rispetto alle sostanze stupefacenti tradizionali, si tratterebbe di pratiche invasive, più semplici da utilizzare, e meno costose;

il *file* di «dosi» sonore dall'iniziale gratuità può finire a costare dai 5 ai 10 euro, col vantaggio, rispetto alla droga, che non si esaurisce e quindi si può riutilizzare quante volte si vuole;

bastano pochi *click* per avere sul *computer* un *file* «zippato» che, una volta decompresso, svela centinaia di «dosi», accuratamente catalogate con i nomi delle sostanze di cui dovrebbero riprodurre l'effetto: assenza, *ecstasy*, cocaina, morfina, tranquillanti, eroina, *peyote* e così via, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

quali siano i rischi potenziali, alla luce di quanto riportato dal comunicato della Guardia di finanza, che tale pratica può eventualmente rappresentare per la salute degli utenti con particolare riferimento all'ipotesi di iDoser, che producendo una stimolazione nervosa attraverso l'azione su determinati neurotrasmettitori, simile alle altre droghe, rischia di diven-

tare un fenomeno di massa con conseguenze non dissimili a quelle derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti più conosciute;

quali iniziative congiunte intendano assumere al fine di chiarire le dinamiche commerciali che stanno dietro al fenomeno delle droghe sonore *on-line*, che ricalcano quelle del mercato tradizionale degli stupefacenti con offerte gratuite che poi passano alla somministrazione a pagamento.

**INTERROGAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 DA PARTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE DI GRAVINA (BARI)**

(3-00118) (8 luglio 2008)

D'AMBROSIO LETTIERI, POLI BORTONE, MAZZARACCHIO, COSTA, GALLO, SACCOMANNO, AMORUSO, AZZOLLINI, LICASTRO SCARDINO, NESSA, MORRA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 31 maggio 2008 per il Consiglio comunale di Gravina in Puglia scadeva il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 di cui alla previsione normativa dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Consiglio comunale non provvedeva, entro il sopra menzionato termine, all'approvazione del documento contabile e ne rimandava la votazione alla seduta consiliare del 18 giugno 2008, prevedendo specifico punto all'ordine del giorno;

il Prefetto di Bari Schilardi, a sua volta, venuto a conoscenza del ritardo nell'approvazione del bilancio, con nota del 10 giugno 2008 rivolta al Sindaco (che si ordinava di notificare a tutti i consiglieri comunali), invitava l'organo consiliare ad approvare «senza ulteriore differimento il documento in questione», pena l'attivazione della procedura di scioglimento del Consiglio comunale di Gravina *ex combinato* disposto dell'articolo 141 decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2002; fatto presente che:

lo Statuto comunale approvato nel 2001, in adeguamento al decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede al comma quarto dell'articolo 98, rubricato «Programmazione di bilancio», che «Il Consiglio comunale approva il bilancio, che in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati»;

nel caso di specie i consiglieri assegnati sono 31 e conseguentemente il bilancio deve essere approvato con voto favorevole di almeno 16 consiglieri;

nella seduta consiliare del 18 giugno, però, nonostante l'avvertimento del prefetto Schilardi, si verificavano incidenti che, come da segnalazioni univoche, sembrano sintomo di una paralisi amministrativa profonda dell'organo consiliare, la quale a sua volta mal cela una inequivoca crisi della maggioranza politica: il segretario comunale si presentava infatti in aula con quasi due ore di ritardo rispetto all'orario di convocazione, procrastinando evidentemente l'inizio dei lavori consiliari (a causa dell'assenza congiunta del vice-segretario) avviati ben oltre i 60 minuti successivi all'orario prestabilito in convocazione e termine massimo di

tolleranza previsto dal regolamento comunale; inoltre, incredibilmente la maggioranza evitava scientemente di sottoporre al Consiglio comunale il punto 1 dell'ordine del giorno, recante bilancio per l'anno finanziario 2008, in quanto non era presente nell'assemblea il numero di consiglieri adeguato per l'approvazione del bilancio;

a giudizio degli interroganti, i fatti verificatisi nella seduta consiliare del 18 giugno 2008 avrebbero dovuto già rappresentare condizione per l'accesso alla procedura di commissariamento del Comune di Gravina e scioglimento dell'organo consiliare, ma, inopinatamente, con convocazione del Presidente del Consiglio comunale la votazione sul bilancio veniva differita alla seduta consiliare del 30 giugno 2008;

in questa sede solo 15 dei consiglieri assegnati votavano a favore del bilancio annuale, che veniva approvato in palese violazione del dettato normativo dell'articolo 98 dello Statuto;

l'illegittimità della condotta dei consiglieri comunali non fa venir meno le responsabilità che vanno attribuite anche al Presidente del Consiglio comunale, il quale era ben a conoscenza della maggioranza richiesta per l'approvazione legittima del bilancio (tanto da posticipare la votazione oltre la seduta consiliare del 18 giugno 2008, individuata dal Prefetto come termine ultimo per l'approvazione del documento contabile) e al segretario generale comunale che incredibilmente avallava la tesi secondo cui il voto favorevole di soli 15 consiglieri assegnati fosse soddisfacente della disciplina normativa prevista per l'approvazione del bilancio comunale;

ciò che è più grave, ed è altresì significativo della mancanza di rispetto da parte dei soggetti citati nei confronti dell'istituzione democratica rappresentata, è dato *in primis* dal fatto che (come risulta da resoconto stenografico della seduta consiliare) il segretario comunale ha rilasciato il suo parere, sulla legittimità dell'approvazione del bilancio con soli 15 voti favorevoli, addirittura in una fase successiva alle operazioni di voto ed *in secundis* dal contenuto stesso del parere che, al di là di qualsiasi valutazione sulla diligenza del segretario, è offensivo nei confronti dell'assemblea consiliare e, per i profili di pregiudizialità dell'approvazione del bilancio rispetto alla sussistenza stessa dell'organo consiliare, è lesivo dell'interesse della cittadinanza ad un'azione amministrativa degna della migliore prassi e dei principi costituzionali cui dovrebbe ispirarsi;

il segretario comunale definisce, infatti, l'articolo 98 dello Statuto come «esempio di archeologia normativa», da considerarsi inefficace in quanto in contrasto con il Testo unico sugli enti locali, richiamando, a riprova di quanto erroneamente dedotto, l'articolo 128 della Costituzione che, come avrebbe dovuto sapere, è articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

la citata norma statutaria risulta, invece, in modo manifesto, pienamente coerente con i principi ispiratori del Testo unico degli enti locali che affida agli statuti comunali la formulazione delle norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e la specificazione delle attribuzioni degli organi, delle forme di garanzia e partecipazione per le minoranze. In tal

senso la previsione di una maggioranza qualificata per l'approvazione dello schema di bilancio è evidentemente tesa a favorire una intesa larga sul documento più importante di pianificazione amministrativa, quantomeno nella maggioranza. Inoltre la correttezza di questa disciplina è confermata dalla prassi di diverse realtà comunali e giudicata legittima da consolidata giurisprudenza (*ex multis* T.A.R. di Lecce ordinanza n. 14 del 2007);

la prescrittività della norma statutaria, negata dal segretario comunale con errore grossolanamente manifesto, è rilevabile *in re ipsa* nella funzione integrativa riconosciutagli dallo stesso articolo 1 del Testo unico degli enti locali. È solo il caso di sottolineare, poi, che lo Statuto comunale è fonte del diritto come confermato da costante giurisprudenza e può derogare a disposizioni di legge che non contengano principi inderogabili (in proposito, si veda Cassazione Civile, Sez. Unite, 16 giugno 2005, n. 12868; *ex multis* Cassazione Civile, Sez. I, 26 agosto 2004, n. 16984);

a giudizio degli interroganti, tale superficialità è grave ed altrettanto deve giudicarsi l'approvazione (evidentemente nulla) di un atto, quale il bilancio annuale, che basa la sua legittimità solo sul menzionato illegittimo parere;

sulla base di recente ed incontrastata giurisprudenza non può andare esente da responsabilità il segretario comunale poiché il medesimo svolge la sua specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale, ad onta del rapporto fiduciario che lo lega al sindaco: è, peraltro, inammissibile un *commodus recessus* da dette responsabilità – effettuato facendosi scudo dell'intervenuta soppressione, ai sensi dell'articolo 17, comma 85, della legge n. 127 del 1997, del parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio – in quanto la suddetta modifica normativa non esclude che il segretario comunale, cui l'articolo 17, comma 68, della legge n. 127 del 1997 intesta specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, possa – ed ove richiesto debba – comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti e che del parere reso debba rispondere ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge n. 142 del 1990, che costituisce espressione di un principio generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere espresso (Corte Conti Reg. Lombardia, Sez. giurisd., 11 marzo 2005, n. 185);

in conclusione, la delibera consiliare approvativa del bilancio, di cui è parte integrante il sopra menzionato parere, mostra evidenti profili di illegittimità, oltre che per le ragioni su esposte, anche per difetto di costituzione dell'organo preposto all'adozione del provvedimento. La norma statutaria del Comune di Gravina prevede che 16 consiglieri assegnati possono approvare il bilancio, mentre lo stesso è stato votato da soli 15 consiglieri e deve, quindi, ritenersi inesistente la sua approvazione, per inesistenza dello stesso organo consiliare durante le operazioni di voto del bilancio. È infatti chiaro che nel caso di specie i 16 consiglieri (maggio-

ranza dei consiglieri assegnati) costituiscono sia il *quorum* costitutivo che il *quorum* deliberativo;

a sanzionare queste macroscopiche violazioni si ritiene debba intervenire il Prefetto, in virtù anche dell'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002 convertito dalla legge n. 75 del 2002, a fronte della mancata approvazione nei termini del bilancio annuale,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine all'esistenza di motivazioni che consentano al Prefetto di Bari l'attivazione della procedura *ex* articolo 141 del Testo unico degli enti locali per il grave caso del Comune di Gravina in Puglia (commissariamento e scioglimento del Consiglio comunale), atteso che: 1) la delibera di approvazione del bilancio deve considerarsi inesistente perché l'organo consiliare, ai sensi dello statuto comunale, era inesistente ai fini della votazione del bilancio; 2) la delibera è, comunque, nulla (*ex* articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990) in quanto manifestamente viziato ed erroneo è il necessario parere rilasciato dal segretario generale comunale, che costituisce parte integrante ed essenziale della delibera; 3) la delibera si espone anche, in subordine, a censure di illegittimità ed è chiaramente annullabile per i vizi sopra richiamati; 4) i prefetti svolgono una sostanziale funzione di garanzia, monitoraggio e tutela di ordine pubblico e sicurezza per la quale sono ad essi anche riconosciuti poteri provvedimenti di annullamento di atti illegittimi in caso di urgenza (si veda l'articolo 2 del regio decreto n. 773 del 1931) che la giurisprudenza più recente giudica conformi a legge (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 645/2006); inoltre, dal combinato disposto delle norme concernenti gli ampi poteri prefettizi nella materia *de qua* ed in materia di autotutela e di tutela dell'interesse pubblico e dell'ordine pubblico si può ritenere attribuito agli stessi prefetti il potere di dichiarare inesistente o nullo un provvedimento amministrativo.

**INTERROGAZIONE SUI MATRIMONI IMPOSTI CON  
PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ACCADIMENTI  
CHE HANNO INTERESSATO GIOVANI DONNE  
IMMIGRATE**

(3-00198) (1 agosto 2008)

NEGRI. – *Ai Ministri per le pari opportunità e dell'interno.* –  
Premesso che:

come può evincersi dallo studio effettuato dallo Zonta Club Moncalieri «I matrimoni forzati nell'Europa multiculturale», i casi di matrimonio coattivo in Italia stanno aumentando in misura significativa;

nell'estate del 2006 in particolare, due giovani donne immigrate – Hina Saleem, pakistana e Kaur P. indiana – hanno pagato con la morte il rifiuto di sottomettersi a un matrimonio imposto loro dai familiari, rivelando così una realtà spesso sconosciuta e che, secondo i dati disponibili, comprende anche taluni uomini, cui non di rado il matrimonio è imposto coattivamente;

in data 24 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione volta ad esortare gli Stati membri ad attivarsi «affinché tutte le violenze contro donne e bambini, in particolare il matrimonio forzato, la poligamia, i delitti cosiddetti d'onore e le mutilazioni genitali siano puniti con sanzioni efficaci e dissuasive e a sensibilizzare le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni», invitando altresì gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione idonee a prevenire ed evitare matrimoni forzati o concordati, oltre a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e dei soggetti particolarmente vulnerabili;

nella suddetta Risoluzione, si sono inoltre impegnati gli Stati membri a introdurre nei rispettivi ordinamenti misure idonee a perseguire quanti intendano costringere altri a contrarre matrimoni o comunque contribuiscano a organizzarli, ribadendo così quanto già affermato con la Risoluzione 0110/2002, nella quale si è sancita l'incompatibilità del matrimonio forzato con i principi dell'ordinamento comunitario;

alla stregua di queste indicazioni, i principali Paesi europei hanno modificato in maniera corrispondente i rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare una più pregnante tutela rispetto a violazioni della dignità, dell'autodeterminazione, in una parola della libertà della persona, soprattutto in un contesto multiculturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di fornire informazioni e dati statistici disponibili in ordine a tale fenomeno;

quali provvedimenti intendano adottare – se del caso proponendo anche modifiche normative a tal fine – per impedire che nel territorio nazionale siano consumate forme di violenza e violazione della libertà e dell'autodeterminazione individuale di assoluta gravità, quali i matrimoni forzati.

**INTERROGAZIONE SULLA DIFFERENZA TRA I PREZZI  
DEI PRESIDI SANITARI ACQUISTATI DAI PRIVATI E  
QUELLI ACQUISTATI DALLE STRUTTURE SANITARIE  
PUBBLICHE**

(3-00093) (18 giugno 2008)

BERSELLI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che il 18 giugno 2008 il «Quotidiano Nazionale» (il «Resto del Carlino» – «la Nazione» – «il Giorno»), con enorme risalto, ha dato notizia di un clamoroso caso di «malasanità», raccogliendo la denuncia di Alberto Vecchi, consigliere regionale dell'Emilia Romagna per il gruppo AN-PDL. Questo il fatto: un pensionato si reca in farmacia ed acquista di tasca propria una panciera sanitaria pagandola 38,00 euro. Poco tempo dopo ne richiede un'altra al servizio sanitario e la spesa per l'acquisto della seconda panciera (a carico del pubblico) ammonta a 112,87 euro,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra esposto e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per verificare la possibilità di varare un nuovo Nomenclatore che consenta di livellare i costi dei presidi sanitari pubblici a quelli privati;

quale sia il numero degli ausili protesici forniti annualmente a tutti i cittadini italiani considerato che, per la sola città di Bologna, l'Azienda unitaria sanitaria locale ne fornisce a circa 11.000 cittadini l'anno;

quali iniziative, infine, intenda urgentemente adottare per evitare sperperi di denaro pubblico nella fornitura di presidi terapeutici e diagnostici, per le protesi e affini.

## **INTERROGAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA IN ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

(3-00180) (30 luglio 2008)

LATRONICO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Centro di riferimento oncologico della Basilicata (CROB) con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture è stato istituito con legge della Regione Basilicata n. 13 del 23 maggio 1989;

la Regione Basilicata ha sostenuto il riconoscimento del centro come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con le deliberazioni della Giunta n. 347 del febbraio 2001 e n. 861 del giugno 2007;

la richiesta di riconoscimento formulata per la trasformazione del CROB in IRCCS trova rispondenza nelle strategie della programmazione sanitaria regionale volte a rafforzare la disciplina oncologica sia in termini di prevenzione sia in termini di assistenza, ricovero e cura di alta specialità, a cui affiancare anche attività di ricerca;

la Conferenza Stato-Regioni ha approvato la richiesta di riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico;

l'ospedale oncologico regionale, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, è stato istituito il 10 marzo 2008 con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2008;

considerato che:

l'istituto deve costituire per il territorio regionale un presidio integrato per la prevenzione, cura e riabilitazione nel campo oncologico, sviluppare la ricerca e i servizi già esistenti nella logica di una programmata e razionale estensione degli stessi anche attraverso la sperimentazione e valutazione di nuovi percorsi clinico-assistenziali;

sarebbe necessario, quindi, verificare l'*iter* procedurale di riconoscimento del CROB come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico;

sarebbe altresì opportuno conoscere i criteri e le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento dell'istituto;

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione del suddetto decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2008 che ha portato al riconoscimento del Centro di riferimento oncologico della Basilicata in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico;

quali siano i criteri e le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento dell'istituto medesimo.

## **INTERROGAZIONE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DI FARMACI CANNABINOIDI A FINI TERAPEUTICI**

(3-00052) (5 giugno 2008)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha ricevuto la seguente lettera dal signor I. Delli Ponti, malato di sclerosi multipla, costretto a pagare 602 euro al mese per ottenere un farmaco antidolorifico:

«Abito a Rimini, ho 60 anni e sono affetto da sclerosi multipla del tipo primario progressivo, accertata nel 2001 dopo circa due anni di indagini per dei fastidi di affaticamento soprattutto ad una gamba; purtroppo i sintomi non sono univoci e sicuri per individuare la patologia. In questi anni la malattia è progredita rapidamente ed attualmente sono sulla sedia a rotelle, muovendo qualche passo in casa con il deambulatore; i problemi non riguardano unicamente la mobilità, ma soffro di forte ipertonio alle gambe, con problemi di piegamento, spasmi e bruciori continui sempre alle gambe e qualche altro problemino sparso, quale diplopia laterale ed acufene; i bruciori e gli spasmi sono particolarmente fastidiosi sia da seduto che soprattutto a letto per la difficoltà di prendere sonno e dormire in modo adeguato; per la mia tipologia non ho trovato farmaci utili e prendo solo un miorilassante ed un immunosoppressore (costo per il SSN circa 60 euro al mese) sulla cui efficacia non giurerei, ma preferisco evitare di non prenderli considerando che forse non sono eccessivamente dannosi. Ho sentito parlare del Sativex, che è a base di THC, cannabinoide che il Ministero ha inserito nella tabella B2 fra le sostanze che hanno attività farmacologica, unico farmaco registrato al mondo, in Canada, per il dolore neuropatico della sclerosi multipla. Che io sappia, il THC viene fornito gratuitamente in questa veste dall'AUSL di Bolzano e, sotto altra veste, il Bedrocan, in altre AUSL quali Roma/A, Roma/E, Crotona ed altre. Da altre viene fornito a pagamento, creando delle evidenti disparità a carico dei malati. La mia situazione è questa: il 23 luglio (2007) ho richiesto il farmaco al primario di neurologia di Rimini, dott. Ravasio, citando e fornendo le leggi e le circolari ministeriali esistenti in materia e, dopo circa un mese ho avuto una risposta informale che citava una circolare ministeriale che asseriva la fornitura solo a titolo oneroso per il paziente, senza tener conto di una successiva circolare che chiariva che la fornitura poteva essere a carico del SSN se in regime di *day hospital*; il 4 settembre (2007) ho avanzato la medesima richiesta al direttore sanitario dell'AUSL di Rimini, dott. Lovecchio, riportando le medesime motivazioni e documentazioni; il 17 settembre (2007) ho avuto la risposta formale, questa

volta, che mi ha comunicato che il Servizio Politico del Farmaco della Regione Emilia-Romagna non ha inserito tale farmaco nel prontuario regionale e quindi il farmaco può essere importato a carico del cittadino; dopo aver rinnovato la mia richiesta il 26 settembre, il mio medico curante del reparto neurologia mi ha quindi prescritto il farmaco, che, dopo essere passato al vaglio della commissione del farmaco ospedaliera è partito per il Ministero che lo autorizza; il 5 dicembre mi è arrivata, tramite la farmacia dell'Ospedale, la richiesta del pagamento alla ditta venditrice inglese di 602.16 euro, compreso le spese di spedizione per 200.72 euro, e questo per una quantità di prodotto sufficiente solo per un mese! Io sicuramente farò il bonifico perché ho estrema necessità di provare un rimedio ai miei dolori, però mi chiedo perché devo essere discriminato rispetto a chi con la stessa patologia può seguire altre strade farmaceutiche, interferone, a costi più che doppi, circa 2.000,00 euro a carico del SSN? Farmaci, tra l'altro, che non sono specifici per la patologia. Siccome il farmaco è sintomatico, dovrà essere assunto sempre e quindi avrò difficoltà a sostenere tale spesa tutti i mesi e sarò costretto a rinunciarvi! A parte i tempi tecnici necessari! Perché non ho il diritto a cercare una cura provata altrove con esiti favorevoli? A cosa servono le leggi e le circolari ministeriali se le AUSL o gli Assessorati Regionali non le applicano? Per quale ragione non mi è garantita la cura se non a pagamento? Per quali ragioni lo Stato non mi garantisce la cura nei termini stabiliti dall'OMS e perché non ho quel DIRITTO di cura che la Costituzione garantisce ad ogni cittadino? Quando ho avuto la risposta da parte del dott. Lovecchio, sono stato informato che se ci fossero state molte richieste da parte delle varie USL regionali la problematica sarebbe stata più probabilmente esaminata a livello regionale: ma se i pazienti non riescono a convincere i medici ospedalieri a prescrivere il farmaco, come si può avere una richiesta di massa? E i pazienti lo sanno?»;

considerato che:

in Italia, le persone affette da sclerosi multipla sono circa 54.000;

fra i sintomi della malattia: disturbi motori: stanchezza, debolezza soprattutto agli arti inferiori, rigidità muscolare, spasticità; disturbi sensitivi: formicolii, intorpidimento della sensazione tattile (parestesia), dolori muscolari, maggiore sensibilità al calore; disturbi nella coordinazione: camminata incerta (atassia); vertigini, tremori muscolari; disturbi vescicali e intestinali: minzione frequente e/o impellente, costipazione, disturbi sfinterici; disturbi della parola e della scrittura, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia; disturbi visivi: visione doppia (diplopia), pallore della metà temporale della papilla; disturbi cognitivi, emotivi: *deficit* di memoria, di concentrazione, di ragionamento;

non esiste una terapia specifica o una cura definitiva. I trattamenti sono mirati agli episodi acuti, alla prevenzione delle ricadute e al miglioramento generale della sintomatologia;

il dronabinol (Delta-9-tetraidrocannabinolo) è un principio attivo contenuto in medicinali utilizzati come adiuvanti nella terapia del dolore, anche al fine di contenere i dosaggi dei farmaci oppiacei ed inoltre si è

rivelato efficace nel trattamento di patologie neurodegenerative quali la sclerosi multipla, da cui è affetto il signor Delli Ponti;

in proposto gli interroganti hanno elaborato un'approfondita bibliografia sul tema ed un elenco di associazioni operanti nel settore, entrambi acquisiti agli atti del Senato;

con decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2007 il dronabinol è stato inserito nelle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

il dronabinol è stato inserito nella Tabella II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309, che comprende le sostanze stupefacenti e psicotrope con riconosciuta attività farmacologica e cioè i farmaci, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale. La collocazione nella Tabella II afferma l'attività farmacologica di una data sostanza ed il suo potenziale utilizzo in terapia ma non significa l'automatica autorizzazione alla produzione o all'immissione in commercio sul territorio nazionale, che è regolata da specifiche norme fatte osservare dalla specifica autorità competente, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Chi volesse quindi assumere il dronabinol dovrebbe richiederne l'importazione da un Paese estero dove è regolarmente registrato, in applicazione del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

in Italia solo le Aziende sanitarie locali (Asl) trentino-altoatesine, l'Asl di Bolzano, quella di Crotone (Asl 5Kr) e quelle di Roma (Asl RmA e RmE) si fanno carico della spesa per quanto riguarda i farmaci cannabinoidi. Il Ministero, in applicazione del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il rimborso per questo tipo di farmaco, ma solo in regime di ricovero ospedaliero. In particolare vedasi l'art. 5 del decreto citato; l'importazione *ex* decreto ministeriale 11 febbraio 1997 è prevista per farmaci da impiegare *una tantum*, e non farmaci antidolorifici da usare *vita naturaldurante*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, con urgenza, modificare il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 per permettere il rimborso dei farmaci cannabinoidi importati dall'estero, oppure, in attesa che tali farmaci ricevano l'autorizzazione alla commercializzazione, promuovere un decreto-legge per permettere almeno temporaneamente l'autocoltivazione della *cannabis sativa* a fini terapeutici.

**INTERROGAZIONE SUI DISAGI PROVOCATI DALLA  
CHIUSURA PER GRAVE CEDIMENTO STRUTTURALE  
DI UN VIADOTTO SULL'AUTOSTRADA A3 TRA  
BASILICATA E CAMPANIA**

(3-00178) (30 luglio 2008)

VICECONTE, LATRONICO. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

nei giorni scorsi è stato riscontrato un grave cedimento strutturale del viadotto «Fiumara di Tito» più conosciuto come «Ponte di Picerno»;

il cedimento è stato tale da comportare, dopo le verifiche dei tecnici dell'Anas, la completa chiusura del viadotto per lo «scoppio» di una trave ed il grave danneggiamento di molte altre, danni che potrebbero portare all'abbattimento dell'infrastruttura con la conseguente chiusura del tratto per alcuni anni;

tale ponte fa parte del raccordo autostradale «Potenza-Sicignano degli Alburni» dell'autostrada A3 e collega la Basilicata con la Campania e quindi con il nord del Paese;

tale ponte rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la viabilità generale ed è strategico per l'economia della Basilicata, vista la preponderanza nel nostro Paese del trasporto su gomma;

dopo la chiusura del ponte, tutto il traffico era stato deviato sulla ex strada statale 94 (via di comunicazione piena di curve strette), provocando forti disagi agli automobilisti e soprattutto ai camionisti;

a seguito della riunione del Comitato operativo per la viabilità, tutti i mezzi di trasporto delle merci sono stati poi deviati su un percorso alternativo costituito dalla strada statale 95 e dall'ex strada statale 19-ter, gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo che l'Anas intenda mettere in atto specifici progetti, ed eventualmente quali siano, per realizzare in primo luogo un intervento conservativo del Ponte di Picerno;

se sia prevista una riunione tecnica tra Governo, Anas e istituzioni regionali per ricercare un'idonea soluzione al problema;

quali interventi urgenti, anche finanziari, e in che tempi, il Governo intenda intraprendere per ripristinare al più presto il raccordo autostradale.

## **INTERROGAZIONE SUI DISAGI PER I PENDOLARI E I TURISTI CHE USANO I TRENI REGIONALI NEL LAZIO**

(3-00152) (17 luglio 2008)

GRAMAZIO, CIARRAPICO, ALLEGRINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

da mesi i cittadini del Lazio che usano i mezzi delle Ferrovie dello Stato per raggiungere la capitale protestano per la grave situazione in cui versano i treni regionali: i ritardi sono all'ordine del giorno, le vetture sono sporche e sempre super affollate;

in particolare, è noto il degrado dei treni della linea Civitavecchia-Roma che, tra l'altro, sono spesso utilizzati anche da molti turisti spagnoli che arrivano in Italia sbarcando nello scalo laziale;

anche da detti turisti si sono levate numerose proteste contro le Ferrovie dello Stato e Trenitalia per il modo indecente in cui sono costretti a viaggiare per raggiungere la capitale;

parimenti i treni delle linee Pisa-Roma e Grosseto-Roma, utilizzati soprattutto da pendolari che devono raggiungere per motivi di lavoro la città di Roma, nel tratto che corre sul territorio regionale laziale, accumulano ritardi e sono, comunque, sempre super affollati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere affinché ai viaggiatori che utilizzano i treni regionali delle Ferrovie dello Stato sia garantito un adeguato *standard di comfort*;

se intenda intervenire al fine di migliorare e potenziare le tratte più frequentate dai pendolari, in particolare quelle citate in premessa, al fine di limitare le «sofferenze» dei viaggiatori: ciò soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Giunta regionale del Lazio, Piero Marrazzo, che, interessato del problema, aveva dato ampie ma del tutto inutili rassicurazioni circa una ipotetica soluzione.

## **INTERROGAZIONE SULLA PAVENTATA CHIUSURA DI BIGLIETTERIE FERROVIARIE PUGLIESI**

(3-00065) (11 giugno 2008)

MONGIELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

la legge 6 giugno 2008, n. 102, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali», autorizza, per l'anno 2008, la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere alla società Trenitalia S.p.A. per assicurare la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto regionale nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio;

allo stato, tale finanziamento risulta essere aggiuntivo rispetto alla previsione del comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che, relativamente agli anni 2008-2010, dispone il trasferimento alle Regioni di risorse statali per il finanziamento dei servizi ferroviari regionali e locali in concessione alla stessa Trenitalia S.p.A.;

nonostante l'attribuzione di tali risorse, Trenitalia S.p.A. ha inserito nel proprio piano industriale il taglio di 27 biglietterie, comprese quella di San Severo (Foggia), centro con circa 50.000 abitanti ed importante snodo della rete di trasporto pubblico locale e regionale, e quelle di Monopoli (Bari) e Taranto;

la stessa società, di proprietà interamente pubblica, ha allo studio un programma di razionalizzazione dei collegamenti ferroviari che, per voce dell'amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., dott. Mauro Moretti, potrebbe comportare tagli ai servizi regionali e di lunga percorrenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza:

se ed in quali termini intenda intervenire per scongiurare la chiusura delle suddette biglietterie pugliesi ed evitare la penalizzazione di migliaia di lavoratori e studenti che utilizzano il treno come mezzo per raggiungere i luoghi di lavoro e di studio;

in particolare, se non ritenga opportuno chiarire se sono effettivamente disponibili le somme stanziare con la citata legge 6 giugno 2008, n. 102.

## **INTERROGAZIONE SUI RISCHI DERIVANTI DA MISURE ADOTTATE DA ALCUNE COMPAGNIE AEREE AL FINE DI RIDURRE I COSTI**

(3-00188) (31 luglio 2008)

SBARBATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e trasporti.* – Premesso che:

le compagnie *low-cost* hanno rivoluzionato il settore aereo imponendosi sul mercato con prezzi a partire da un euro e hanno incentivato il turismo anche fra le fasce più giovani e quelle meno abbienti. Hanno permesso a tante famiglie di volare, tagliato i costi al settore *business* e rilanciato l'economia di tante città minori in Europa, ma soprattutto hanno creato nuovi posti di lavoro e nuove opportunità commerciali;

questo settore ha visto crescere il suo fatturato tanto da indurre quasi tutti i clienti a preferire le *low-cost*, spartane ma efficienti, per gli spostamenti nazionali e a corto raggio;

il prezzo del carburante, in crescita senza controllo, ha già determinato il fallimento di un certo numero di compagnie aeree e ne sta mettendo in crisi altre; i profitti di alcune compagnie, *low-cost* comprese, hanno subito tagli fino all'85 per cento;

le operazioni possibili per il risparmio di carburante durante il volo sono, fra le altre, l'imbarco di minor carburante (gli accordi compagnie-piloti prevedono voli con carburante sufficiente a garantire oltre al percorso anche un'autonomia per eventuali periodi di sorvolo prima degli atterraggi); l'imbarco di quantitativi inferiori d'acqua (per gli usi igienici); l'eliminazione nelle cabine di oggetti (i posacenere) metallici; la riduzione del peso del bagaglio consentito per i passeggeri; addirittura in alcune compagnie si è preferito per il volo personale longilineo, eccetera;

molto si è fatto in questi anni per aumentare tutti gli *standard* di sicurezza e garantire quindi al settore aereo la condizione di vettore più sicuro rispetto agli altri mezzi di trasporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'equazione minor peso-maggior risparmio possa minare le condizioni di sicurezza finora raggiunte e minacciare l'incolumità del personale e dei viaggiatori;

se non ritenga che questi accorgimenti possano influire negativamente sulla sicurezza degli atterraggi;

quali misure – alla luce delle informazioni di stampa delle ultime settimane – abbia intrapreso al fine di garantire la sicurezza dei nostri aeroporti e dei passeggeri e se ritenga possibile effettuare controlli sulle compagnie (anche straniere) che volano sul nostro Paese perché non applichino arbitrariamente e senza preavviso i tagli sopra descritti a danno degli *standard* di sicurezza.

## INTERROGAZIONI SULLA DIFFUSIONE IN CINA DI LATTE CONTAMINATO DA MELAMINA

(3-00224) (17 settembre 2008)

SBARBATI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dagli organi di stampa si apprende dell'utilizzo improprio di melamina, composto chimico utilizzato per produrre plastica, colle e resine sintetiche, nell'industria alimentare, nello specifico, in aggiunta al latte in polvere destinato all'alimentazione dei neonati e per preparare prodotti per l'alimentazione di animali da compagnia (cani e gatti) e mangimi per l'allevamento allo scopo di rendere tali alimenti apparentemente più ricchi di calcio;

questa pratica è da tempo in uso in Cina, e ha già prodotto effetti devastanti negli anni scorsi, a partire dal 2004, e oggi torna agli onori della cronaca per cifre che è difficile tacere: 3 morti, 158 ricoverati con blocco intestinale acuto e 6.244 intossicati di cui 1.327 ancora gravi;

il mercato cinese è il secondo mercato al mondo di latte in polvere per bambini. La ditta produttrice, la Sanlu, compagnia controllata dalla neozelandese Fonterra, non è la sola a utilizzare questa pratica scorretta. Sono stati condotti *test* che hanno portato a individuare altre 22 aziende che hanno aggiunto melamina in 69 diverse marche di latte in polvere;

esistono riscontri sui decessi di molti animali negli Stati Uniti che sono da ricondurre a mangimi con contenuto di melamina importati dalla Cina;

considerata la vastità della comunità cinese in Italia (in alcune province della Toscana raggiunge percentuali vicine al 40 per cento della popolazione residente) e la diffusione di negozi che commercializzano prodotti importati da tale Paese,

si chiede di sapere:

se esista un sistema di controlli tale da escludere che nel nostro Paese si possano acquistare prodotti con contenuto di melamina;

se si possa escludere la presenza di tale prodotto in generi alimentari destinati all'alimentazione di neonati;

come l'assunzione di melamina possa essere rilevata nel corpo umano e quali conseguenze, in assenza di sintomi di malessere manifesti, possa avere sulla salute;

se risultino denunciati strani casi di malore o decesso nei neonati che possano essere ricondotti all'assunzione di melamina;

poiché i prodotti che contengono melamina sono stati destinati anche all'esportazione con il coinvolgimento di colossi quali la Fonterra, per cui il prodotto segnalato negli USA per la presenza di melamina potrebbe essere giunto attraverso passaggi successivi anche in Italia, se il Ministro in indirizzo intenda avviare con urgenza una verifica accurata per esclu-

dere la presenza in Italia di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale contenenti melamina.

(3-00244) (24 settembre 2008)

SBARBATI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la vicenda del latte in polvere cinese, che è risultato contaminato da melamina, sta assumendo dimensioni importanti;

il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini ha dichiarato che è già stato effettuato il sequestro di un centinaio di confezioni di latte e *yogurt* provenienti dalla Cina in due negozi a Milano e circa 6 quintali e mezzo di biscotti, sempre provenienti dalla Cina, sono stati sequestrati a Firenze, mentre analisi sono in corso per appurare l'eventuale tossicità di tali merci sospette;

i carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) effettueranno controlli a tappeto di tutte le merci ed i negozi che distribuiscono prodotti cinesi ed etnici;

il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini e il Presidente di «Slow Food» Carlo Petrini hanno sconsigliato agli italiani di recarsi nei ristoranti cinesi presenti in Italia perché «a rischio», in quanto utilizzano come prodotti base quelli importati dalla Cina (salse, biscotti, eccetera) che potrebbero contenere melamina;

i *container* contenenti prodotti importati legalmente dalla Cina da ieri sono bloccati alle frontiere e necessitano, per essere commercializzati, di una certificazione specifica degli importatori, da prodursi entro 60 giorni, che attesti l'esenzione da melamina, prima di essere, comunque, sottoposti a verifiche da parte delle autorità italiane;

tracce di questa sostanza possono trovarsi negli integratori alimentari, bevande di cereali in polvere, proteine isolate di soia e riso, aminoacidi, salse piccanti e di soia, cioccolata e caramelle e in svariati altri prodotti o derivati del latte provenienti dalla Cina;

se questa sostanza è presente in generi alimentari arrivati nel nostro Paese, questi ultimi sono certamente passati attraverso il mercato illegale, visto che l'importazione di prodotti lattiero caseari dalla Cina è vietata in tutta Europa da molti anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa spiegare come sia possibile che periodicamente in Italia, nonostante tutte le precauzioni, i vincoli commerciali, i controlli delle autorità competenti, ci si trovi ad affrontare un problema che costituisce pericolo per l'ambiente, la salute o la sicurezza alimentare e che ha come origine la Cina;

quali misure siano state prese affinché dopo i dentifrici contraffatti, i coloranti nelle uova, i pesticidi e gli anabolizzanti, i farmaci, i giocattoli fuori norma, i prodotti pirotecnici, i coloranti tossici utilizzati per la creazione di capi di abbigliamento e per le calzature, si possa superare la sen-

sazione di essere fuori controllo e riuscire a stabilire finalmente regole certe, non solo per le produzioni locali, ma anche per i prodotti importati, e assicurare le necessarie garanzie ai consumatori;

se non ritenga utile rivedere il sistema dei controlli nel suo complesso affinché sia impedito l'ingresso nel nostro Paese di tutto il *merchandising* cinese, che, specializzato nella commercializzazione di prodotti contraffatti, invade il mercato provocando gravissimi danni economici al nostro sistema produttivo, impone concorrenza sleale al *Made in Italy* e per giunta risulta anche dannoso per la salute.

(3-00241) (24 settembre 2008)

RIZZI, MONTANI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTI, MURA, PITTONI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VAL-LARDI, VALLI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

gli organi di stampa hanno diffuso negli ultimi giorni allarmanti notizie sulla presenza, nel latte in polvere destinato all'alimentazione dei neonati prodotto in Cina, di melamina aggiunta a badilate, sostanza che – al di sopra di determinate concentrazioni – rischia di risultare fortemente dannosa per la salute umana;

la televisione di Stato cinese, citando fonti dell'agenzia per i controlli della qualità degli alimenti, ha avvisato che la frode alla melamina interessa anche il latte fresco venduto nei negozi, prodotto dalle tre più grandi imprese lattiero-casearie della Cina: i controlli svolti dalle autorità cinesi negli ultimi giorni hanno infatti rilevato la presenza di melamina in 11 partite di prodotti su 121 della Mengniu, 7 partite su 81 della Yili e 6 su 93 della Guangming. Inoltre tracce della sostanza tossica sono state trovate dalle autorità sanitarie di Hong Kong in *yogurt* e gelati della Yili, uno degli sponsor ufficiali dei Giochi olimpici di Pechino;

lo scandalo del latte cinese contaminato con melamina sembra essersi allargato anche al Vietnam: le autorità locali hanno infatti rinvenuto tracce del composto chimico in 18 tonnellate di latte prodotto in Cina;

secondo i dati diffusi dalle autorità cinesi, sarebbero circa 53.000 i bambini cinesi costretti al ricovero (12.892) o al controllo in pronto soccorso, perché intossicati dall'assunzione continuativa del latte in polvere inquinato; l'intossicazione avrebbe inoltre provocato la morte di 4 neonati;

nella produzione industriale cinese, la melamina, composto chimico di regola utilizzato nella produzione della plastica e di altri prodotti sintetici, è stata da tempo aggiunta al latte in polvere al fine di migliorarne fittiziamente la percentuale proteica;

pur in assenza di dati tossicologici consolidati in relazione al consumo umano di melamina, l'assunzione continuativa di tale sostanza, soprattutto nella primissima infanzia, sembra determinare un progressivo indebolimento osseo ed il blocco di alcune funzioni del fegato; inoltre, ri-

mane aperto il problema della tossicità determinata dalle possibili interazioni *in vivo* tra melamina ed altri costituenti della dieta alimentare umana;

le autorità italiane garantiscono che i prodotti del latte in Italia sono sicuri, perché da anni ne è vietata l'importazione dalla Cina; è tuttavia evidente che la presenza di una vasta comunità cinese sul territorio italiano e la conseguente diffusione di esercizi commerciali che distribuiscono prodotti importati da tale Paese rende necessario prevedere misure straordinarie di controllo volte a prevenire la commercializzazione sul territorio nazionale di latte e derivati del latte provenienti dalla Cina;

secondo la Coldiretti, sarebbero a rischio non solo il latte cinese e i suoi derivati, ma anche i prodotti lattiero-caseari del «falso Made in Italy» realizzati in Cina, come la caciotta e il pecorino «naturali e italiani», fatti stagionare dal latte di mucche e pecore allevate nel distretto di Shangai e poi confezionati in Cina utilizzando come simbolo la bandiera italiana;

pensare di contenere l'emergenza confidando nelle misure di prevenzione cinesi appare utopistico, soprattutto considerando l'inaffidabilità – sul versante della tutela della salute – di un Paese che fin dal 2 agosto 2008 (secondo quanto riportato dagli organi di stampa) ha ricevuto ampie e documentate denunce di intossicazione per consumo di latte in polvere; la decisione di rinviare di oltre un mese la notizia – incrementando il rischio di esposizione alla melamina per i neonati ed i bambini – sembra essere stata motivata dall'unico intento di evitare uno scandalo internazionale mentre si svolgevano i Giochi Olimpici;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto chiarimenti alla Cina sulle ragioni di questo ritardo nella diffusione della notizia dello scandalo del latte adulterato;

se la vicenda in esame costituisce l'ennesima testimonianza dell'inaffidabilità dei prodotti cinesi destinati al grande consumo, l'adulterazione del latte e del latte in polvere ha risvolti che colpiscono un bene di primissimo consumo che svolge un ruolo fondamentale per l'alimentazione umana, soprattutto nella primissima infanzia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare al fine di verificare e prevenire la diffusione sul territorio nazionale di latte in polvere e derivati del latte di importazione cinese contenenti melamina;

quali misure intenda adottare a livello internazionale, ed in particolare presso i competenti organi dell'Unione europea, al fine di prevenire possibili triangolazioni di latte o derivati del latte dalla Cina, importati da Paesi terzi.

(3-00242) (24 settembre 2008)

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

di fronte a quanto avviene in Cina, dove la commercializzazione di partite di latte in polvere contaminato con la melamina tossica ha ad oggi

già provocato quattro vittime innocenti e altri 6.244 bambini piccoli risultano colpiti dagli effetti di tale tossina, non si può di certo rimanere indifferenti, considerato anche che non ci si trova di fronte ad un precedente inedito, dal momento che già nel 2004 almeno 13 bambini sono morti dopo aver bevuto latte in polvere che non aveva alcun valore nutritivo;

tuttavia, occorre essere attentamente vigili anche in Europa perché purtroppo tanti sono i prodotti agroalimentari, ormai, che sono importati dal colosso asiatico;

non bisogna dimenticare che la Cina è il Paese che ha ricevuto dall'Unione europea il maggior numero di notifiche per l'esportazione di prodotti alimentari alterati o contaminati;

in Italia non è chiaro se si usino o meno, anche nella produzione industriale, derivati lattiero-caseari di provenienza cinese, ma è chiaro che diventa sempre più urgente e necessario per la tutela della salute dei cittadini prendere ogni precauzione sulle importazioni di prodotti alimentari da questo Paese;

inoltre deve essere data concretamente al cittadino la possibilità di sapere esattamente quello che acquista e che mangia. Le disposizioni sulla tracciabilità delle filiere alimentari, oggi più che mai sollecitate dall'Unione europea anche sulla scia dei pericoli dati dal latte cinese, appaiono invece spesso lacunose e aggirabili, specie quando si tratta di prodotti preparati o semilavorati che non offrono nessuna indicazione sulla provenienza delle materie prime,

si chiede di sapere:

se non sia necessario ed urgente che il Governo agisca, senza lasciare i cittadini inermi di fronte a timori e rischi sulla genuinità di ciò che acquista e consuma;

se non si ritenga opportuno informare il Parlamento al più presto con un rapporto dettagliato dei prodotti agroalimentari importati direttamente o indirettamente in Italia dalla Cina e sulle misure in atto e quelle previste sulla tracciabilità e sul contrasto alle frodi alimentari sui prodotti alimentari di importazione.

(3-00245) (24 settembre 2008)

CALABRÒ. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

le notizie che giungono dalla Cina sullo scandalo del latte alla melamina che ha già provocato la morte di 4 neonati e contaminato circa 53.000 persone, oltre a provocare lo sgomento generale, dimostrano univocamente che il gigante asiatico non è in grado di tenere il ritmo dell'impetuoso sviluppo produttivo;

il silenzio della Sanlu, la principale azienda casearia, che ha celato alle autorità cinesi l'utilizzo della melanina, sostanza utilizzata generalmente nella produzione della plastica e di altri prodotti sintetici, al fine di incrementare fittiziamente la percentuale proteica, nonostante i reclami emersi fin dagli inizi di agosto, provoca una generale apprensione.

pur in assenza di dati tossicologici certi sulla dannosità della sostanza *killer*, sembra che la melamina provochi un indebolimento osseo e danneggi gravemente il funzionamento del fegato, e peraltro occorre considerare il fatto che il latte è, in Europa come in Asia, l'alimento base nell'infanzia;

in considerazione della presenza numerosissima della comunità cinese sul nostro territorio e dell'arrivo nelle città italiane di merci *made in China* e sebbene sia rassicurante l'operosità del Governo che ha già effettuato controlli a tappeto nelle varie città per i negozi che vendono e distribuiscono merci alimentari provenienti dall'Asia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per tranquillizzare e per informare correttamente l'opinione pubblica;

quali misure intenda adottare per ampliare i controlli su tutto il territorio nazionale e per bloccare l'arrivo di prodotti agroalimentari a rischio di contraffazione.

## **INTERROGAZIONE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MILITARE**

(3-00036) (4 giugno 2008)

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA. – *Ai Ministri della giustizia e della difesa.* – Premesso che:

l'ultima legge finanziaria (legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 2, commi 603 e seguenti) aveva stabilito che entro il 1° luglio 2008 la giustizia militare sarebbe stata profondamente trasformata, per ragioni soprattutto di efficienza e di funzionalità e con un recupero chiaro ed evidente di risorse finanziarie e di personale (sia della magistratura sia di cancelleria e segreteria), da riutilizzare all'interno della magistratura ordinaria;

a tal fine era stata disposta, in particolare, la riduzione di ben due terzi degli uffici giudiziari militari, che sarebbero passati da dodici a quattro (tre tribunali e un'unica Corte d'appello, senza sezioni distaccate);

ciò avrebbe comportato oggettivi e rilevanti risparmi complessivi, sia per il 2008 sia per il 2009;

inoltre, ciò avrebbe consentito soprattutto di eliminare la scandalosa situazione di sostanziale «disoccupazione» dei magistrati e del personale addetto agli uffici giudiziari militari, aventi carichi di lavoro assolutamente inconsistenti, specialmente se paragonati alla situazione in cui versa la gran parte degli uffici giudiziari ordinari d'Italia;

ora, imprevedibilmente e, a giudizio dell'interrogante, inopinatamente, si viene a sapere di pressioni prima e di decisioni ministeriali poi che dovrebbero condurre ad un rinvio «provvisorio» della riforma dell'ordinamento giudiziario militare;

poiché una tale decisione di procrastinare il tutto appare dettata ad opinione dell'interrogante da istanze inaccettabili, neanche di natura corporativistica, ma addirittura di natura personalistica, volte a salvaguardare la posizione di pochissimi, contrastati dalla maggior parte degli stessi magistrati militari, che ben si rendono conto della necessità sociale e istituzionale di voltare pagina, si teme che questa volontà governativa non sia soltanto provvisoria, come spesso succede in Italia;

per di più, nel corso degli ultimi anni e decenni, soprattutto dopo l'eliminazione del servizio di leva obbligatorio per tutti, è apparsa in maniera sempre più evidente l'antistoricità di una magistratura militare,

si chiede di sapere:

quali motivazioni e quali esigenze istituzionali abbiano condotto il Governo a decidere di procrastinare l'entrata in vigore della riforma degli uffici giudiziari militari disposta con la legge finanziaria per il 2008;

quali siano gli effetti economici, in negativo e in positivo, di una tale decisione;

se si intenda ulteriormente procrastinare tale riforma;  
come i Ministri in indirizzo intendano, nel frattempo, utilizzare in misura minimamente accettabile il personale, di magistratura e non, chiaramente sottoutilizzato (se non proprio nullafacente) operante presso gli attuali uffici giudiziari militari;

se non ritengano di dover proporre una modifica (a livello costituzionale e di legislazione ordinaria) volta all'eliminazione degli uffici giudiziari militari.

